SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 333

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie amministrative applicabili per la violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, a norma dell'articolo 3 della legge 1º marzo 2002, n. 39»

(Parere ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 1º marzo 2002, n. 39)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 febbraio 2004)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento (CE) n.2560/2001 ha introdotto una serie di obblighi a carico delle imprese che, nell'ambito delle proprie attività, eseguono pagamenti transfrontalieri in euro. In particolare, ha stabilito la parificazione dei costi di tali operazioni con quelli addebitati per i pagamenti all'interno del territorio nazionale, a partire dal 1° luglio 2002 per i pagamenti elettronici e dal 1° luglio 2003 per i bonifici.

Il medesimo regolamento (CE) ha, inoltre, imposto agli Stati membri l'obbligo di assicurare il rispetto delle disposizioni previste a carico delle imprese, mediante la previsione di sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive".

In attuazione di tale obbligo, lo schema di decreto legislativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n.39 (legge comunitaria 2001), ha previsto due distinte ipotesi di violazioni con consequenziali sanzioni di natura amministrativa da applicarsi direttamente ed esclusivamente in capo alle imprese:

- per la violazione dell'obbligo di perequazione delle commissioni è stata prevista una sanzione pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro; nei casi più gravi, a tale sanzione può aggiungersi anche la sanzione interdittiva della sospensione dell'autorizzazione a compiere bonifici transfrontalieri (si versa in ipotesi caratterizzate da tendenziale diffusività degli effetti dannosi nei confronti di una estesa platea di clientela) (articolo 1);
- per le violazioni di specifici obblighi previsti dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n 2560/2001 è stata prevista una sanzione pecuniaria tra 5000 e 50.000 euro (si tratta di condotte realizzate in genere in danno di singoli clienti) (articolo 2).

L'articolo 3 stabilisce la procedura per l'irrogazione delle sanzioni. Come già avvenuto col decreto legislativo n.253/2000 attuativo della direttiva 97/5/CE sulla medesima materia, è stata richiamata la procedura prevista dall'articolo 195 dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria (d. lgs. n.58/1998), stabilendo che le sanzioni sono irrogate dal Ministero dell'economia su proposta della Banca d'Italia o dell'Ufficio Italiano Cambi.

L'articolo 4 opera un richiamo al capo I, sezioni I e II, del decreto legislativo n.231/2001 in materia di responsabilità delle persone giuridiche per quanto concerne i principi generali della responsabilità e la generale disciplina delle sanzioni amministrative.

Il provvedimento non comporta maggiori o nuovi oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni sanzionatorie amministrative applicabili per la violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n.2560/2001 del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

II. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Regolamento (CE) n.2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, che ha introdotto una serie di obblighi a carico delle imprese che, nell'ambito della propria attività, eseguono pagamenti transfrontalieri in euro:

VISTO l'articolo 7 del Regolamento (CE) citato, secondo cui il rispetto delle disposizioni è assicurato mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

VISTO l'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2001, in base al quale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le Politiche Comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

EMANA

il seguente decreto legislativo

Articolo 1

Per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n.2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 100.000. Nei casi più gravi o in caso di reiterazione delle violazioni, ferma

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività dei bonifici transfrontalieri.

Articolo 2

Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n.2560.′2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 ad euro 50.000.

Articolo 3

Le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 sono irrogate dal Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Banca d'Italia o dell'Ufficio Italiano Cambi e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58.

Articolo 4

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.